

# Foglio ufficiale

## Domanda di iniziativa popolare cantonale

La Cancelleria dello Stato, conformemente agli artt. 116 e seguenti della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP), comunica che in data 20 settembre 2007 è stata depositata la seguente iniziativa popolare cantonale:  
«Per un salario minimo legale

I/le sottoscritti/e cittadini/e aventi diritto di voto in materia cantonale, richiamati agli articoli 37 della Costituzione cantonale e 116 e segg. della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), con la presente iniziativa chiedono, facendo riferimento all'art. 14 cpv. 1 della Costituzione cantonale, l'elaborazione di una legge sul salario minimo interprofessionale (SMI).

La legge sullo SMI dovrà essere fondata sui seguenti principi:

1. Le disposizioni di legge relative allo SMI si applicano a tutti i lavoratori e le lavoratrici assunti da tutte le imprese o parti di imprese svizzere o straniere, pubbliche o private, operanti sul territorio del Canton Ticino
2. Viene istituito un salario minimo mensile interprofessionale lordo (SMI) di Fr. 4'000 (versato 13 volte) per un contratto di lavoro a tempo pieno. Base di riferimento per questo salario è un orario di 40 ore settimanali. Sono esclusi da questo salario eventuali gratifiche, premi di produzione, assegni, indennità diverse e rimborso spese. Lo SMI viene adeguato annualmente all'evoluzione dell'indice dei prezzi al consumo.
3. Nel caso di rapporti di lavoro diversi per durata e forma da quanto previsto al punto 2 (cioè nel caso di lavoro a tempo parziale, lavoro interinale, pagamento orario, ecc), il salario verrà calcolato in proporzione ed in riferimento ai parametri fissati al punto 2.
4. Per i lavoratori e le lavoratrici al beneficio di un contratto di apprendistato sono previsti i seguenti salari minimi: 1° anno: 25% del salario minimo mensile previsto al punto 2; 2° anno: 35%; 3° anno: 50%; 4° anno 75%.
5. Sono ammesse deroghe al punto 2 in particolare per:
  - giovani al di sotto dei 16 anni (attività estive, ecc.)
  - effettuazione di stages inferiori ai due mesi
6. Al Dipartimento delle Finanze e dell'Economia (DFE), e per esso all'Ufficio cantonale del lavoro (UCL), è demandato il controllo dell'applicazione delle legge sullo SMI. L'applicazione avverrà in collaborazione con la commissione di sorveglianza
7. È costituita una commissione paritetica cantonale di sorveglianza sull'applicazione dello SMI formata da:
  - rappresentanti delle associazioni dei lavoratori
  - rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro
8. La Commissione di sorveglianza
  - decide su eventuali deroghe (cfr. punto 5)
  - verifica regolarmente l'evoluzione del rapporto tra SMI e salari effettivi e decide tutte le misure di adeguamento dello SMI
  - procede annualmente all'adeguamento dello SMI sulla base dell'evoluzione dell'indice dei prezzi al consumo
9. La stipulazione di ogni contratto di lavoro deve essere notificata all'Ufficio cantonale del lavoro (UCL) entro un mese. All'UCL verranno comunicati i dati fondamentali del contratto: forma del contratto, percentuali di occupazione, età e sesso del/la lavoratore/trice, nazionalità, orario di lavoro. Sulla base di queste notifiche l'UCL allestirà delle statistiche sui salari che renderà pubbliche annualmente.»

Promotori dell'iniziativa:

Giuseppe Sergi, Bellinzona, (primo proponente) - Matteo Pronzini, Bellinzona - Angelo Zanetti, Sonvico - Enrico Borelli, Lugano - Siro Petruzzella, Bellinzona - Angelica Lepori Sergi, Bellinzona.

Il primo proponente è autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali ai sensi dell'articolo 116 cpv. 2 della Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP).

Egli è altresì autorizzato a ritirare incondizionatamente la presente iniziativa ai sensi dell'articolo 118 lett. e) della LEDP.

Il termine per la raccolta delle firme (art. 119 cpv. 4 LEDP) è stabilito nel seguente modo:

25 settembre 2007 – 26 novembre 2007

Bellinzona, 20 settembre 2007

Cancelleria dello Stato

# Foglio ufficiale

## Risultato della domanda di iniziativa popolare cantonale «Per un salario minimo legale»

La Cancelleria dello Stato,

vista la domanda di iniziativa popolare cantonale «Per un salario minimo legale», presentata in data 20 settembre 2007, pubblicata nel Foglio Ufficiale n. 77 del 25 settembre 2007;

richiamati gli art. 124 e 125 della Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP);

considerata l'attestazione di validità delle firme eseguita da parte delle Cancellerie comunali conformemente all'art. 122 LEDP;

dichiarate valide 27 firme ricevute dalla Cancelleria dello Stato durante i termini di cui all'art. 123 cpv. 2 LEDP,

decreta:

1. Si accerta che le firme valide raccolte a sostegno della domanda di iniziativa popolare cantonale «Per un salario minimo legale» ammontano a 7526. L'iniziativa è pertanto dichiarata riuscita.
2. Gli atti relativi all'iniziativa sono trasmessi al Gran Consiglio per le sue incombenze.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di tre giorni.
4. La presente decisione è pubblicata nel Foglio Ufficiale.

Bellinzona, 7 dicembre 2007

Per la Cancelleria dello Stato:  
Il Cancelliere: G. Gianella  
Il Capoufficio: C. Mazza